

(N. 2029)

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 settembre 1982*  
(V. Stampato n. 3607)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SPADOLINI)

**e dal Ministro della Sanità**

(ALTISSIMO)

**di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(MARCORA)

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(BARTOLOMEI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 4 settembre 1982*

---

Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

*Decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 3 agosto 1982*

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 71/118/CEE del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, concernente modificazioni al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 967 ed in particolare l'articolo 3, secondo comma, lettera c), che ha stabilito la data del 15 agosto 1981 quale termine ultimo per l'adeguamento da parte degli stabilimenti alle disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 25 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1979;

Vista la direttiva n. 81/578/CEE del 21 luglio 1981, con la quale gli Stati membri sono stati autorizzati a prorogare fino al 15 agosto 1982 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;

Visto il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 4 novembre 1981, n. 618, con il quale è stato approvato il differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;

Vista la direttiva del Consiglio CEE del 19 luglio 1982, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 31 marzo 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati, in attesa che vengano modificate e meglio definite le metodiche dell'ispezione veterinaria del pollame macellato, nonché regolato il problema del finanziamento dei costi dell'ispezione stessa;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Considerato che il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di proroga, nella considerazione che gli aspetti igienico-sanitari della produzione e commercializzazione dei volatili da cortile debbono essere riesaminati in sede comunitaria ed al fine di evitare turbative nell'approvvigionamento di carni avicole;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente sino al 31 marzo 1984 il predetto termine che andrà a scadere il 15 agosto 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;

## EMANA

il seguente decreto:

## ARTICOLO 1.

Il termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, differito al 15 agosto 1982 con il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 4 novembre 1981, n. 618, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1984.

## ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982.

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — MARCORA —  
BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA